



COMUNE DI Civitella Alfedena L'Aquila

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L'Aquila
12 MAG. 2021
Prot. N. 1504
Classe

ORDINANZA N° 7 DEL 12/05/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i. per il passaggio del 104° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti – IX Tappa: Castel di Sangro – Campo Felice. Controllo degli animali al pascolo.

IL SINDACO

I

PREMESSO CHE:

- la RCS Sport SpA, con sede a Milano in via Rizzoli 8 quale ente organizzatore della corsa in oggetto, ai sensi all'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) riguardante le competizioni sportive su strada e al decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002 convertito in legge n. 168 dell' 1 agosto 2002 riguardante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è stata autorizzata allo svolgimento del 104° Giro d'Italia, corsa ciclistica a tappe per professionisti iscritta nel calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI):

CONSIDERATO che il giorno **16 maggio 2021** si svolgerà la 9ª tappa Castel di Sangro – Campo Felice per cui è previsto il passaggio della corsa nel Comune di Civitella Alfedena:

- nello specifico saranno direttamente interessate dal passaggio la S.S. 83 Marsicana dal confine del Comune di Barrea a quello di Villetta Barrea;

DATO ATTO che con propria ordinanza sindacale si è provveduto a disciplinare il transito agli autoveicoli sulle strade interessate dalla corsa nel Comune di Civitella Alfedena;

RITENUTO, al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti alla competizione, evitare che animali domestici incustoditi possano attraversare la sede statale:

VISTO l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il d.P.R. n. 495/1992;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, ai sensi l'art. n. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità, ai proprietari degli animali domestici (equini, bovini, ovini, cani etc.)

presenti nell'area interessata dalla competizione e per il periodo necessario allo svolgimento della corsa, di presidiare gli stessi al fine di evitare che possano attraversare la sede stradale.


che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di L'Aquila, alla Questura dell'Aquila, al Comando Stazione dei Carabinieri di Villetta Barrea.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia sono incaricati alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Giancarlo Massimi



I